

CONVENZIONE

stipulata ai sensi dell'art. 7, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180

TRA

INMEDIO, Organismo di Mediazione iscritto al nr 149 presso il Ministero della Giustizia, con sede legale e principale in Reggio Emilia, via Zacchetti 31, CF/PI 02455600359

E

ACCADEMIADR, Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1058 presso il Ministero della Giustizia, con sede legale e principale in Bergamo (BG) Via F. Nullo 6 , CF/PI 04222800163

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;

- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;

- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;

- che l'art. 7, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ancora vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;

- che è interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;

- che gli obiettivi, che il presente protocollo vuole perseguire, sono i seguenti:

1. la collaborazione reciproca fra ACCADEMIADR e INMEDIO per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascun Organismo;
2. la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati che necessitino di svolgere le procedure di mediazione sul territorio;

- che, pertanto, l'Organismo di mediazione ACCADEMIADR e INMEDIO intendono condividere le proprie strutture, il proprio personale e i propri Mediatori, al fine di consentire ai clienti di avvalersi delle rispettive sedi principali e secondarie, ed eventualmente anche dei Mediatori iscritti nei rispettivi elenchi, per l'espletamento dei tentativi di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono poste le suddette strutture;

- che, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, non si costituisce alcun nuovo soggetto giuridico e ciascuno resta in esclusiva nel proprio territorio di competenza, come unico punto di riferimento per la gestione di procedure di mediazione civile. Il tutto nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'immagine proprie di ciascun Organismo.

Tutto ciò premesso

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa unitamente alle sedi principali ed operative, del personale e dei Mediatori messi in condivisione.

ART. 2 DEFINIZIONI

Protocollo di Intesa – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 7, 2° comma, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Organismo referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

Sede locale – una sede operativa dell'Organismo che opera in località diversa dalla propria sede principale;

ART. 3 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

3.1 Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra ACCADEMIAADR e INMEDIO, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, ad oggi, AccademiADR ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di INMEDIO

CITTA'	INDIRIZZO	CIRCONDARIO TRIBUNALE	SEDE
Bergamo	Via F. Nullo 6	Bergamo	Principale
Lecco	Corso Martiri della Liberazione 28	Lecco	Secondaria

Bulciago	Via Panzeri 6A	Lecco	Secondaria
Crema	Via Piacenza 34 A	Cremona	Secondaria
Milano	Via Natale Battaglia 25	Milano	Secondaria
Meda	Via Parini 11	Monza	Secondaria
Carimate	Piazza Spallino 8	Como	Secondaria
Como	Via Recchi 4	Como	Secondaria
Erbusco	Via Iseo 6	Brescia	Secondaria
Conegliano	Via Cesare Battisti 5A	Treviso	Secondaria
Castiglione delle Stiviere	Via Gonzaga 1	Mantova	Secondaria

Ad oggi, INMEDIO, ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di ACCADEMIADR

REGGIO EMILIA	Via Zacchetti n. 31	Reggio Emilia	Principale
MODENA	Via Canalgrande n. 77	Modena	Secondaria

ART. 4 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

4.1 In virtù del presente Protocollo di Intesa, ACCADEMIADR e INMEDIO potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo competente, come fosse una propria sede locale.

4.2 L'Organismo competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.

4.3 ACCADEMIADR e INMEDIO si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.

4.4 Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

4.. Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5 REGOLE OPERATIVE

5.1 Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide:

IPOTESI A: gestione della relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore

IPOTESI B: gestione della relativa procedura di mediazione con un Mediatore dell'Organismo competente

IPOTESI C: gestione della relativa procedura di mediazione con proprio Mediatore e con modalità interamente online, in conformità con il proprio Regolamento.

5.2 L'Organismo referente protocolla l'istanza e trasmette a mezzo mail i seguenti dati, entro e non oltre due giorni lavorativi – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

NR MEDIAZIONE	
PARTE ISTANTE	
AVV. PARTE ISTANTE	
PARTE CHIAMATA	
MEDIATORE	
VALORE DELLA CONTROVERSIA	
FORO COMPETENTE	
OGGETTO	

5.3 Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento - per quanto di propria competenza -, indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

5.4 Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura se la modalità prescelta sarà a mezzo contanti.

5.5 Nell' Ipotesi C, l'Organismo referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

5.6 Gli Organismi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni (ad esempio necessità di rinvii, sostituzioni mediatore...).

ART. 6 COMPETENZE ECONOMICHE

6.1 Le tariffe applicate alle mediazioni saranno quelle dell' Organismo referente, come da tabelle tariffarie presenti nei relativi Regolamenti e pubblicate sui rispettivi siti internet.

Per le mediazioni non rientranti nell'alveo delle obbligatorie, ciascun Organismo di mediazione applicherà il proprio tariffario.

Qualora vi siano convenzioni e/o sconti sui costi di mediazione ACCADEMIADR e IMMEDIO si impegnano ad applicarle alle parti chiamate in mediazione le stesse condizioni.

6.2 Le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute da tutte le parti che intervengono nella procedura. Restano salvi eventuali patti economici concordati autonomamente da ACCADEMIADR e IMMEDIO, e vincolanti solo nei loro confronti.

6.3 Le indennità di mediazione a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:

Ipotesi A

L'organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **15%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi in riferimento alla tariffa applicata di cui al punto 6.1 alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi B

Nel caso in cui all'organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari al 85%, oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, calcolarsi in riferimento alla tariffa applicata di cui al punto 6.1 alla conclusione delle medesime procedure. Tale importo ricomprende il corrispettivo dovuto al mediatore.

La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi C

Nessun compenso verrà riconosciuto all'Organismo competente.

ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

7.1 Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire alternativamente: a mezzo lettera raccomandata A.R., raccomandata con ricevuta a mano, o posta elettronica certificata.

7.2 Le procedure eventualmente in corso al momento del recesso dovranno essere comunque portate a conclusione secondo quanto previsto nel presente accordo.

ART. 8
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra i Mediatori, la ACCADEMIADR e INMEDIO si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Si allegano i seguenti documenti, tutti sottoscritti in originale:

1. copia dei documenti di identità dei Responsabili dei due organismi di mediazione
2. copia dell'estratto del Regolamento in cui è evidenziata la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'art. 7 lett. c) del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Letto, approvato e sottoscritto.

ACCADEMIADR

Alessandrea Grassi

INMEDIO

Giulio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente gli articoli n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

ACCADEMIADR

Alessandrea Grassi

INMEDIO

Giulio

BERGAMO- REGGIO EMILIA, 31.03.2021